

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4 Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

**SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA
AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE**

L'anno, il giorno del mese di

TRA

SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari - Elmas con sede legale in Elmas, via dei Trasvolatori s.n.c., partita IVA 01960070926, in persona del suo Vice Presidente Dott. Gavino Pinna, in seguito per brevità anche denominata "Committente"

E

....., con sede in, via n., codice fiscale e partita IVA n. in persona del legale rappresentante, di seguito denominata per brevità anche "l'Affidatario"

PREMESSO

- che con convenzione n. 46 del 21 novembre 2006, approvata con Decreto Ministeriale n° 52 T, registrato alla Corte dei Conti il 08.06.07, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile ha affidato alla So.G.Aer. la gestione totale dell'aeroporto di Cagliari;
- che la So.G.Aer. intende affidare il garantire il servizio di trasporto con ambulanza e assistenza al presidio di primo soccorso aeroportuale descritto nel presente contratto e nel capitolato tecnico allegato;
- che il servizio in oggetto, classificabile nella categoria "servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del D. lgs. 163/06, è regolato dall'art. 20 del predetto decreto;
- che, con delibera del CdA del 28 settembre 2015, la So.G.Aer. ha disposto l'avvio della procedura di affidamento dell'intervento;
- che la So.G.Aer., con avviso pubblicato sui quotidiani Il Sole24 Ore e La Nuova Sardegna sul proprio sito web istituzionale www.sogaer.it, ha avviato una procedura aperta per l'individuazione di un'impresa qualificata per l'esecuzione del servizio;
- che l'offerta migliore è pervenuta dell'impresa, la quale offriva un ribasso del
- che dell'impresa si è resa disponibile a effettuare il servizio sopra indicato e all'uopo espressamente afferma:
- di avere preso esatta conoscenza delle aree dell'aeroporto presso le quali dovrà essere svolta l'attività oggetto del presente contratto;

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4 Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

- di essere a perfetta conoscenza delle condizioni nell'ambito delle quali le proprie prestazioni debbono essere effettuate, delle eventuali interruzioni del servizio che si dovessero rendere necessarie per il regolare funzionamento dell'aeroporto, delle difficoltà, degli oneri, dei rischi, e di ogni altra circostanza che potrà avere influenza sull'esecuzione dell'attività;
- di avere attentamente studiato e risolto ogni problema, nessuno escluso, relativo al tempestivo approvvigionamento di tutto quanto necessario per l'esecuzione, a proprio rischio, del servizio affidato;
- di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto;
- di essere munito di ogni autorizzazione necessaria all'erogazione del servizio presso lo scalo.

Tutto quanto sopra premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto la So.G.Aer. S.p.A. affida alla, che accetta senza riserve, il servizio descritto al successivo articolo 1.

ART. 1 OGGETTO

La So.G.Aer. nella sua veste di concessionario della gestione aeroportuale affida alla il servizio di assistenza e supporto al Presidio Sanitario Aeroportuale (PSA), consistente nello svolgimento da parte di personale soccorritore/autista di tutte le azioni e misure che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale, compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso e le attività previste nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché nel Piano di Emergenza Aeroportuale.

Le Parti si riservano di riesaminare congiuntamente le condizioni di affidamento del servizio nell'eventualità in cui gli obblighi e gli oneri a carico delle Parti dovessero subire alterazioni sostanziali ad opera di fonti sovraordinate come, a titolo esemplificativo, in caso di modifica delle Linee Guida emanate in materia dall'ENAC.

ART. 2 DURATA

Il presente contratto avrà la durata di un anno, decorrente dal verbale di avvio del servizio, sottoscritto in contraddittorio tra le parti.

Il contratto potrà essere rinnovato per massimo un ulteriore anno; il rinnovo dovrà essere formalizzato per iscritto. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Appaltatore dovrà presentarsi del giorno e nell'ora comunicati da So.G.Aer. per l'avvio del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto 365 giorni all'anno, h. 24, in modo da assicurare l'effettiva erogazione del servizio nell'ambito del sedime aeroportuale a tutti i soggetti che ne avessero necessità.

Le condizioni e modalità di erogazione del servizio, nonché la dotazione minima dei mezzi, sono descritte nel capitolato tecnico allegato al presente contratto e dello stesso costituente parte integrante e sostanziale.

Il servizio sarà erogato sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario, che risponde

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4	Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE	

in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della So.G.Aer.

L'affidatario, nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le leggi, disposizioni, e regolamenti emanati dalle competenti autorità, nonché alle direttive impartite dalla locale Direzione Aeroportuale e dalla So.G.Aer.

L'affidatario solleva fin d'ora la So.G.Aer. da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio della propria attività.

ART. 4 DISCIPLINA CONTRATTUALE

L'Affidatario è soggetto alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nelle Linee Guida ENAC 2014/1-LG del 31/10/2014, nel "documento di rischio sanitario", nel "documento di funzionalità del PSA", nel regolamento di scalo dell'aeroporto di Cagliari Elmas, nell'ulteriore documentazione richiamata dal Capitolato Tecnico.

L'Affidatario ha altresì l'obbligo di osservare ogni altra norma che leggi, decreti e regolamenti vigenti nel periodo di esecuzione del contratto dettino in materia, ciò anche in tema di trattamento economico e normativo previsto nei contratti di lavoro, nonché in tema di trattamento previdenziale, assicurativo ed antinfortunistico.

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate le norme dettate in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

ART 5 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'esecuzione dell'attività di cui all'art. 1 la So.G.Aer. corrisponderà un importo a corpo pari a € (euro/00), di cui € 510,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, oltre IVA se dovuta.

Il corrispettivo sarà fatturato in ratei mensili posticipati di pari importo.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura,

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario si impegna a:

1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio;
2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall'accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento;
3. effettuare i pagamenti tramite strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, salvo quanto stabilito al comma 3 del menzionato art. 3;
4. indicare in occasione di ogni pagamento il CIG (codice identificativo di gara), comunicato dalla Committente.

L'Affidatario si impegna a comunicare alla Committente ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

ART. 6 VERIFICHE

La Committente potrà disporre le verifiche necessarie ad accertare la corretta esecuzione del servizio.

Tale controllo da parte della Committente non esime comunque l'Affidatario dalla piena ed esclusiva responsabilità della completa e perfetta esecuzione del servizio, responsabilità che ricade

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4	Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE	

esclusivamente sull’Affidatario stesso.

ART. 7 RECLAMI E VERIFICHE ISPETTIVE

I reclami degli utenti del servizio oggetto dell’affidamento e i risultati delle verifiche ispettive di cui al precedente articolo 6 saranno formalmente comunicati all’Affidatario unitamente ad una nota che evidenzia, per i disservizi rilevati, le azioni necessarie a ristabilire il regolare ed efficace funzionamento del servizio.

L’Affidatario avrà la facoltà di presentare tempestive controdeduzioni.

In caso di grave o reiterato inadempimento contrattuale da parte dell’Affidatario, la So.G.Aer. si riserva di attivare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 8 PREVIDENZA E ASSICURAZIONE.

L’Affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge e dei contratti collettivi operanti al momento della sottoscrizione del contratto o che dovessero essere formate nel corso della sua vigenza, in materia di previdenza e assicurazione, anche contro infortuni degli addetti all’esecuzione del presente contratto. L’Affidatario è obbligato anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti anche saltuariamente trattamenti normativi e retributivi in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla normativa in vigore e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di esecuzione del contratto

L’Affidatario è, tra l’altro, obbligato al versamento completo e tempestivo delle retribuzioni e dei contributi. Il pagamento delle fatture è condizionato alla regolarità dei predetti pagamenti, secondo le modalità di legge.

ART. 9 PERSONALE DIPENDENTE.

L’Affidatario si impegna ad eseguire il lavoro oggetto del presente contratto con personale formato e idoneo alle necessità legate all’esecuzione del servizio; le risorse impiegate nel servizio dovranno avere conoscenze “di base” almeno della lingua inglese

L’Affidatario dovrà provvedere alla formazione dei propri addetti in adempimento alle eventuali ordinanze o regolamenti emanati dall’ENAC o da altre autorità aeroportuali , emanate nel periodo di durata del contratto.

L’Affidatario si impegna inoltre a consegnare alla Committente un elenco contenente i nominativi del personale preposto all’esecuzione del contratto, con indicazione della qualifica opportunamente certificata mediante le necessarie attestazioni, delle generalità e del domicilio.

L’Affidatario è consapevole del fatto che l’accesso in ambito aeroportuale per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte della Direzione Aeroporto d’intesa con le competenti autorità, di apposito tesserino e che il ritiro e/o la revoca di esso costituisce impedimento assoluto alla permanenza nelle aree aeroportuali.

Ogni costo legato al rilascio dei tesserini e alla frequentazione dei corsi di formazione obbligatori legati alla specifica attività (es. patente aeroportuale e corsi di security) saranno a carico dell’Affidatario.

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all’accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione Aeroporto e la stessa So.G.Aer. hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Aeroporto.

L’Affidatario si impegna ad impedire che persone da essa non dipendenti o comunque da essa

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4 Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

non autorizzate possano accedere all'interno dell'aeroporto attraverso i propri mezzi ed attrezzature.

ART. 10 SICUREZZA.

La Committente, per l'attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, si impegna a fornire all'affidatario tutte le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e ai rischi interferenti, nonché a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sul servizio (comma 2 lettera a) nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (comma 2 lettera b).

L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dovrà attenersi a quanto disposto nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Affidatario deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai rischi specifici propri dell'attività e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I costi relativi ai suddetti rischi sono a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese alla osservanza di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza del proprio personale lasciando esonerata da ogni responsabilità a tale riguardo la Committente.

La Committente, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo e tramite il Servizio Unico di Prevenzione e Protezione, richiede all'affidatario, la documentazione necessaria per la verifica della idoneità tecnico-professionale indispensabile per la redazione del documento DUVRI.

L'Affidatario si impegna a fornire tutta la documentazione a tal fine richiesta e dovrà assicurare l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, (relativamente alla propria attività ed ai propri dipendenti), con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'Affidatario riceve in fase di gara il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) con la descrizione dei costi della Sicurezza per le eventuali interferenze.

Il Documento suddetto viene consegnato in fase di sottoscrizione del contratto.

L'Affidatario si impegna ad adeguare il proprio DVR alle disposizioni di sicurezza della Committente, qualora vengano contestate dalla stessa mancanze durante l'esecuzione delle attività.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel DUVRI ed eventuali gravi violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dell'Affidatario sono da considerarsi causa di risoluzione contrattuale.

ART. 11 CAUZIONE E ASSICURAZIONI

1. CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al momento della stipula del contratto, l'Affidatario dovrà depositare la cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento. La cauzione dovrà essere rilasciata per un importo corrispondente alla percentuale di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del servizio, dopo l'emissione del certificato attestante la conformità dell'esecuzione.

La cauzione dovrà essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4	Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE	

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Appaltante, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni derivanti dall'inadempimento.

Nel caso in cui l'Appaltante dovesse escutere in tutto o in parte la cauzione, l'appaltatore resta obbligato a reintegrarla fino alla ricostituzione del suo valore alla data dell'escussione.

2. ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla SOGAER e terzi in genere che possano avere origine dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto o a seguito della irregolare effettuazione dello stesso.

L' Appaltatore si impegna a sollevare e tenere indenne la SOGAER per tutti i danni di cui sopra, ed a costituirsi per essa, se richiesto, in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza di danni o pregiudizi derivanti dalla attività dell' Appaltatore stesso.

Fermi gli obblighi assunti per tutto quanto sopraindicato, l' Appaltatore si impegna a stipulare a sue spese ed a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto, idonee polizze assicurative, valide per l'esecuzione dei servizi affidati e per la loro durata.

- a. L'appaltatore stipulerà una Polizza RCT/O, dove con chiara ed esplicita clausola dovranno essere considerati terzi l'ENAC e i suoi dipendenti, gli Enti di Stato presenti in aeroporto e i loro dipendenti, la Sogaer, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime.
Per la garanzia RCT il massimale dovrà essere non inferiore a **€ 150.000.000,00** per sinistro, mentre per la garanzia RCO il massimale dovrà essere non inferiore a **€ 3.000.000,00** col minimo di **€ 1.000.000,00** per prestatore d'opera.
- b. Le polizze R.C. Auto relative ai mezzi utilizzati nell'espletamento dell'attività prevista dall'appalto, dovranno precisare l'operatività delle garanzie in ambito aeroportuale e prevedere una idonea copertura assicurativa che garantisca espressamente anche gli eventuali danni cagionati agli aeromobili..

Resta inteso che i massimali assicurati non rappresentano i limiti del danno da risarcirsi da parte dell'appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo

In caso di sinistro la somma liquidata sarà reintegrata automaticamente in modo da ripristinare il massimale assicurato inizialmente.

Le Polizze dovranno prevedere l'obbligo da parte della Compagnia assicuratrice di notificare alla Sogaer, a mezzo di lettera raccomandata, da inviare entro dieci giorni dalla scadenza della copertura assicurativa, in caso di mancato pagamento delle rate di premio.

A tal riguardo la Sogaer avrà facoltà o di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore e/o di risolvere il contratto di appalto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni.

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4 Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

Nelle polizze dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto da parte dell' Appaltatore, né modifica delle garanzie senza il consenso preventivo di Sogaer.

In caso di sinistro, l'Appaltatore, si obbliga a dare comunicazione scritta alla Sogaer entro 3 giorni dal fatto.

La mancata stipula delle coperture assicurative e/o il loro mancato rinnovo nei termini previsti dal presente articolo costituirà causa automatica di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Sogaer.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici So.G.Aer. competenti in materia.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Sogaer resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, recuperando il relativo importo sulla prima fatturazione del mese successivo alla data dell'evento.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONTRATTI

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte della presente convenzione.

E' altresì vietata la cessione di crediti, mandati all'incasso o delegazioni di pagamento.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, l'Affidatario, nei contratti dalla stessa sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei lavori, servizi o forniture necessari all'esecuzione del presente contratto (salvo quelli di cui al menzionato art. 3, comma 3) dovrà inserire, a pena di nullità, apposita clausola che obblighi le parti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010.

L'Affidatario dovrà trasmettere alla Committente copia dei contratti di cui al precedente comma al fine di consentire le verifiche prescritte dal predetto articolo 3.

Si rammenta che, per espressa previsione del citato art. 3, l'affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., ex art. 1456 c.c., nei casi di:

- gravi violazioni di legge in corso di contratto;
- revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- alla terza irregolarità accertata dalla Committente in occasione della verifica sull'osservanza degli obblighi retributivi e contributivi;
- in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
- in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto;
- accoglimento da parte della Committente di tre reclami in seguito all'applicazione della procedura di cui all'articolo 7;
- in caso di transazioni finanziarie senza l'utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto la Committente si riserva, inoltre, il diritto di proseguire il servizio in danno dell'Affidatario per consentire il subentro di altra Società.

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4 Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

Resta inteso che in tali casi l’Affidatario dovrà assicurare la continuità del servizio sino al subentro del nuovo affidatario.

ART. 14 RECESSO

La Committente ha diritto di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R, rinunciando l’Affidatario, sin d’ora, a qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento in caso di:

- sopravvenienza a carico di quest’ultimo di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- cessazione dell'esercizio dell'attività dell’Affidatario;

La Committente ha, inoltre, diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione anche telefax, da darsi con almeno 60 giorni di preavviso, nell'eventualità di sopravvenute ragioni legate agli obblighi che all’Affidatario derivano dal rapporto concessorio ed eventuali sue modifiche o da provvedimenti delle competenti autorità.

In tutti i sopraindicati casi l’Affidatario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 15 CHIUSURA DELL’AEROPORTO

Qualora per esigenze della Committente o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura temporanea dell'aeroporto, la Committente si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio senza che l’Affidatario possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Nell’ipotesi di cui al comma 1 o in caso di intervenute modifiche delle disposizioni in materia fosse necessario ridurre l’attività oggetto di affidamento, la Committente avrà diritto di ridurre proporzionalmente il corrispettivo in ragione delle minori prestazioni richieste.

ART. 16 RISERVATEZZA

L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.

L’Affidatario è tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all’Affidatario e/o ai suoi dipendenti, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario presta il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali.

La So.G.Aer. si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità collegate all’adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall’esecuzione del contratto.

 Cagliari Airport SOGAER	C.I.G. 64871830C4 Contr. /
	SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA E ASSISTENZA AL PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Nel quadro dell'attività esercitata da So.G.Aer., i dati personali oggetto di trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all'oggetto del contratto, purché detti dati siano trattati per le medesime finalità di cui sopra e, in particolare, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
- società e studi di consulenza o di elaborazione dati;
- organismi di controllo e certificazione contabile;
- società del gruppo, partecipate, controllate, collegate alla nostra società;
- enti e amministrazioni pubbliche.

I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, salvi i casi di legge.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. di cui sopra.

ART. 18 REFERENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a nominare un proprio referente responsabile qualificato alla conduzione dell'attività e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci; detti soggetti devono essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, inoltre, dovranno essere autorizzati all'accoglimento di qualunque prescrizione o informativa dovesse essere a questi trasmessa dalla So.G.Aer.

Eventuali prescrizioni o informative di particolare rilievo, verranno comunque inviate a cura della So.G.Aer. anche all'Affidatario.

Il referente responsabile dell'Affidatario o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento, per tutta la durata del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per le controversie che insorgessero fra le parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

LA COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO